

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3461}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, FORMICA, RUFFOLO, COLUCCI, BORGOGLIO

Presentata il 4 febbraio 1986

Irrilevanza, agli effetti della determinazione del reddito complessivo, degli atti che hanno la loro causa esclusiva o principale nella riduzione dell'onere tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice civile regola un numero limitato di « tipi » contrattuali, lasciando ai privati la facoltà di stabilire i loro rapporti anche in forme libere, diverse da quelle tipizzate.

La legge fiscale tende, invece, a collegare l'imposizione a fatti specifici: alle espressioni « tipizzate » dell'autonomia contrattuale.

Di conseguenza, basta che l'autonomia contrattuale si esprima fuori dai « tipi » contrattuali — con contratti innominati od architetture contrattuali complesse eccetera — per consentire il salto dell'imposizione o per ridurne l'onere.

È così che si manifesta l'« elusione » fiscale.

In Italia, la tendenza delle imprese alla « elusione » fiscale è cresciuta enor-

memente negli ultimi anni, data la combinazione perversa tra:

la nuova politica legislativa applicata in materia fiscale, sempre più « fenomenica », cioè sempre più dettagliata e specificata nei « tipi » contrattuali;

la crescente « mobilità » della ricchezza, che offre progressive opportunità di varie combinazioni contrattuali.

Va aggiunto che la tendenza all'« elusione » fiscale è favorita espressamente da specifiche scelte politiche. Infatti:

a) la riforma fiscale del 1971-1973 escluse per l'imposizione diretta l'opportunità di una regola generale anti-elu-

sione, preferendo forme limitate di intervento *ad hoc* (l'istituzione di alcune pre-sanzioni; l'attribuzione di alcuni poteri di rettifica);

b) la legislazione successiva (compresi i nuovi « testi unici ») si orienta verso l'ipotesi grottesca di continui interventi repressivi *ex post*.

In questo ambiente normativo, il tentativo radicale di alcuni uffici fiscali compiuto nel senso di superare l'*impasse*, a legislazione invariata facendo dichiarare la nullità civilistica dei contratti posti in essere con finalità elusive (per contrasto con norme imperative o causa illiceità) è finora fallito sistematicamente.

Non è così negli ordinamenti fiscali dei paesi occidentali più evoluti:

in USA e Regno Unito, si prevedono forme molto intense di « disapplicazione » fiscale dei contratti posti in essere con finalità elusive. Molto pragmaticamente, tali contratti non vengono distrutti, a causa del loro contrasto con la ragione fiscale, anzi seguitano a produrre i loro effetti civilistici (così soddisfano le esigenze di autonomia e di certezza del traffico giuridico); solo non hanno effetti fiscali;

in Germania, si consente agli uffici fiscali la « *Wirtschaftliche Betrachtungsweise* », che letteralmente è l'interpreta-

zione dei contratti dal punto di vista non formale, ma economico;

in Svizzera, in caso di contratti sospetti è previsto un rovesciamento dell'onere della prova: è il contribuente che deve dimostrare l'esistenza di una causa contrattuale plausibile ed autonoma, diversa da quella elusiva;

in Francia i contratti sospetti subiscono lo stesso trattamento, prevedendosi una procedura di sindacato che comprende l'intervento di esperti indipendenti.

In Italia, le distorsioni dell'attività economica conseguenti all'abuso dei mezzi contrattuali, le sperequazioni tra classi di contribuenti che ne derivano, ed — infine — la conseguente caduta di credibilità delle istituzioni fiscali, rendono necessario un intervento normativo, che:

tenga conto delle esperienze straniere, sintetizzandole nella forma migliore;

freni la tendenza all'inflazione normativa dato che il bisogno di dosi crescenti di legislazione di dettaglio, normalmente repressiva *ex post*, cresce proprio a causa dell'assenza di una regola generale anti-elusione, con effetti preventivi *ex ante*;

renda più trasparente, procedimentalizzandole, le attuali forme di discrezionalità di cui gli uffici fiscali abusano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« ART. 41-*bis*. — Gli uffici delle imposte, in base ad autorizzazione motivata del competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, possono considerare irrilevanti, agli effetti della determinazione del reddito complessivo, gli atti che hanno la loro causa esclusiva o principale nella riduzione dell'onere tributario ».

La presente norma si applica agli atti posti in essere durante il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.